



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106
polizialocale@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it



Prot. 5017/23

ORDINANZA

N. 130 DEL 15/09/2023

OGGETTO:

ORDINANZA CHIUSURA STRADE PER rifacimento allacci gas fuganti in via Chedini da civ 11 a civ 13 e via Farfareno civ 7 i giorni 20 e 21 settembre dalle 08.00 alle 18.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta prot.5008 del 14/09/2023 di Francesco Tambone, Teknoimpianti srl per chiusura strada in via Chedini dal civ 11 al civ 13 e via Farfareno altezza civ 7 per rifacimento allacci gas metano fuganti

VISTA autorizzazione ufficio tecnico per manomissione suolo pubblico;

VISTI gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

CHIUSURA STRADE

**In via Chedini da civ 11 a civ 13 e via Farfareno civ 7
i giorni 20 e 21 settembre
dalle 08.00 alle 18.00**

L'IMPRESA ESECUTRICE E' TENUTA:

ALLA POSA DI SEGNALETICA DI CANTIERE A NORMA COL VIGENTE CDS PER CHIUSURA STRADA

A GARANTIRE IN CASO DI NECESSITA' E PER MOTIVI DI URGENZA, OVE POSSIBILE, L'ACCESSO AI RESIDENTI DELLE VIE INTERESSATE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

A esporre almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione la segnaletica verticale provvisoria di chiusura strada con data e orario del presente provvedimento e a dare ampio avviso tramite esposizione di cartellonistica adeguata del disagio alla circolazione in via Badanelli.

SI IMPEGNA:

Completata i lavori, a ripristinare la sede stradale, se manomessa, e\o imbrattata a seguito del cantiere e a rimuovere tutto il materiale di qualsiasi tipo inerente ai lavori stessi.

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E\O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, 15/09/2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ISPETTORE GABRIELE FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SINDACO
MARA MARIA LAVARINI